



NOTAIO
CHIARA BRANCHINI

Repertorio N. 3012

Raccolta N. 2004

**Verbale di assemblea straordinaria
REPUBBLICA ITALIANA**

Oggi ventiquattro settembre duemiladiciannove,

24-09-2019

in Bologna, via della Casa Buia n. 4-4/G, ove richiesto, alle ore diciassette e minuti venti

Davanti a me, **Dott.ssa CHIARA BRANCHINI, Notaio** residente in Bologna, con studio in via Loderigno degli Andalò n. 1, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bologna, alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei signori

PAGANI MARCO ALESSANDRO, nato a Cagliari il 24 dicembre 1985, residente a Bologna, Via Fontanesi n. 6 e

FANTUZZI MAURIZIO, nato a Bologna il 26 luglio 1952, residente a Bologna, Via Vasco De Gama n. 33

è presente il Signor:

COCCHI MAURIZIO, nato a Sala Bolognese il giorno 3 dicembre 1952 domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.**", con sede legale in Bologna, via della Casa Buia n. 4-4/G, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04284720374, R.E.A. n. 365577, società costituita in Italia in data 9 febbraio 1996.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea della suddetta società in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Revisione dello statuto con adeguamento alle recenti novità normative nell'ambito del terzo settore;

delibere inerenti e conseguenti

e mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dell'art. 35 dello Statuto, esso comparente nella predetta qualità il quale constata e mi dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto mediante regolare comunicazione in data 12 settembre 2019;

- che sono presenti in proprio e per deleghe che rimangono acquisite agli atti della società i soci signori: Azzo Ninfa, Castorri Filippo, Cellulare Lorenzo, Cocchi Maurizio, Fantoni Renzo, Fantuzzi Giacomo, Fontana Luca, Lazaro Maria del Mar, Martino Katia, Mancinelli Nadia, Panariello Giuseppina, Raffaelli Manuel, Ricci Daniele, Sita Iris, Tomaiuoli Giuseppe, Serra Luciano, Cacchiani Gianni, Guggia Maurizio e Stagni Olwer, Fratti Donatella, Carella Giuseppina, Giallombardo Fausta e dunque sono presenti n. 22 soci sul totale di 29 aventi diritto di voto;

- che i suddetti soci sono regolarmente iscritti nel libro Soci da almeno 90 giorni, sono in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e che nei loro confronti non è stato avviato il procedimento di esclusione;

Registrato
a Bologna 1
il **10 ottobre 2019**
n. **17438**
Serie **1T**
pagati euro **200,00**

Iscritto nel
Registro Imprese
di **BOLOGNA**
il **18 ottobre 2019**
prot. **72876**

- che è altresì presente la signora Carini Marina, la quale essendo iscritta nel Libro Soci da meno di 90 giorni non ha diritto di voto in assemblea;
- che la cooperativa non ha emesso strumenti finanziari privi di diritto di voto, nè azioni di partecipazione cooperativa;
- che sono presenti per l'organo amministrativo esso comparente in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i signori Carella Giuseppina, Mancinelli Nadia e Felici Pierangelo;
- che è assente il revisore unico signor Semprini Hermes;
- che il Presidente ha provveduto ad identificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, come risulta da **foglio presenze** che si allega al presente atto sub "A".

Il Presidente COCCHI MAURIZIO dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 33 del vigente statuto sociale e legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia i motivi che rendono opportuno integrare l'oggetto sociale prevedendo oltre alle attività di cui all'art. b) della Legge n. 381 del 1991, già presenti, anche quelle di cui all'art. a) della legge medesima, prorogare la durata sociale sino al 31 dicembre 2100 e con l'occasione rivisitare l'intero statuto sociale, per adeguarne il testo alle modifiche normative frattanto intervenute, tra cui in particolare il D. Lgs n. 112 del 3 Luglio 2017.

In particolare il Presidente espone all'assemblea il testo del nuovo statuto che, oltre a prevedere l'integrazione dell'oggetto sociale (art. 4 e 5) sopra descritta e la proroga della durata della società sino al 31 dicembre 2100 (art. 2), introduce ex novo la disciplina inerente ai Soci appartenenti alla categoria speciale (art 8) e ai titoli di debito e strumenti finanziari (art. 19), con conseguente rinumerazione di tutti gli altri articoli successivi all'art. 8 del vigente statuto, che vengono altresì integrati quanto al contenuto. In particolare viene rivisitata la disciplina relativa ai soci lavoratori e alla loro ammissione in società (art. 6 e 7) mentre la disciplina relativa al trasferimento delle quote, ai diritti ed obblighi dei soci, nonché alla perdita della qualità di socio per recesso, esclusione, morte ed alla prescrizione dei diritti ed al trattamento normativo ed economico dei soci viene aggiornata agli articoli da 9 a 18, che riscrivono con integrazioni i precedenti articoli da 8 a 17. La disciplina dei soci sovventori viene riscritta con integrazioni agli articoli da 20 a 25, che sostituiscono i precedenti articoli da 18 a 25. Vengono inoltre modificati con lievi integrazioni gli articoli da 26 a 28, relativi al patrimonio sociale e bilancio. Per quanto riguarda il governo della società vengono riscritti gli articoli 29 (organi sociali), nonché viene rivisitata: la disciplina dell'assemblea dei soci agli articoli da 30 a 34 (che vanno a sostituire i precedenti articoli da 30 a 36), la disciplina dell'organo amministrativo agli articoli da 35 a 38 (che vanno a sostituire i precedenti articoli da 37 a 40); la disciplina dell'organo di controllo agli articoli da 39 a 42 (che vanno a sostituire i precedenti articoli da 41 a 43).

La disciplina relativa allo scioglimento e liquidazione viene regolata agli articoli 43 e 44 che riprendono con lievi modifiche i precedenti articoli 44 e 45. Da ultimo vengono disciplinate le disposizioni mutualistiche e finali all'art. 46, che riscrive con lievissime modifiche di forma unificandoli i precedenti articoli 47 e 48.

Non viene in alcun modo modificata la clausola di mediazione ed arbitrato, cambiando solo il numero dell'articolo di riferimento dello statuto che da 46 diventa 45.

Terminata l'esposizione il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto proposto all'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione e chiarimenti, il Presidente dichiara che l'Assemblea straordinaria della società "VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", con il voto favorevole espresso per consenso verbale di 22 (ventidue) soci

DELIBERA

1 - di aggiornare lo statuto sociale come dettagliatamente esposto in parte narrativa, ferme restando denominazione sociale e sede, come risulta dal testo dei nuovi patti sociali che il Presidente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "**B**", riformulando conseguentemente tutti i numeri e le lettere degli articoli che compongono lo statuto in ordine cronologico, alla luce delle modifiche operate;

- di conferire al Presidente ogni potere di apportare al presente verbale ogni eventuale modificazione di carattere meramente formale che fosse necessaria allo scopo della sua iscrizione presso il Registro delle Imprese, ed a compiere quant'altro comunque utile per il perfezionamento di tutte le assunte deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il signor Cocchi Maurizio dichiara di non poter sottoscrivere il presente verbale perchè afflitto da mancato controllo degli atti superiori.

Io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano e da me letto, unitamente agli allegati, presenti i testimoni al comparsante che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente verbale di sei pagine intere e parte della presente di due fogli, sottoscritto a norma di legge ad eccezione del signor Cocchi Maurizio stante la dichiarazione di cui sopra, alle ore diciotto e minuti cinquantacinque

F.to Pagani Marco Alessandro TESTE

F.to Fantuzzi Maurizio TESTE

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

FOGLIO PRESENZE SOCI

E ORGANI SOCIALI

COGNOME E NOME

FIRMA

1 FANTUZZI GIACOMO IMPOSSIBILITATO

2 TOMAIUOLI GIUSEPPE 

3 MARTINO KATIA katie martino

4 SITA IRIS ITS Stb

5 FRATTI DONATELLA Donatella Fratti

6 GUGGIA MAURIZIO Maurizio Guggia

7 MANCINELLI NADIA Nadia Mancinelli


8 STAGNI OLIVER Stagnoliver

9 FELICI PIERANGELO Pierangelo Felici

10 PANARIELLO GIUSEPPINA 

11 AZZO NINFA Azzo Nifa

12 RAFFAELLI MANUEL Manuel Raffielli

13 FONTANA WCA 

14 COECHI MAURIZIO IMPOSSIBILITATO

15 CARINI MARINA 

16

17

18

19

20


21


22

TESTE
TESTE


Guggia Maurizio

Mancinelli Nadia





ALLEGATO "B" ALLA RACC. 2004

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

NORME APPLICABILI

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Bologna, la Società Cooperativa sociale denominata "**Virtual Coop Società Cooperativa sociale ONLUS**". In sigla "**Virtual Coop**". La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 2

DURATA

La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381 relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Tali finalità sono perseguite anche attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella gestione dei servizi e delle attività, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Tali finalità sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 della Legge n. 381 del 1991 in collegamento funzionale con le attività di

cui alla lettera b) del più sopra citato art. 1, come declinate al successivo art. 5 del presente statuto.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha per oggetto tutte le attività di seguito descritte.

Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria ed educativa di cui all'art. 1, **lett. a)** della Legge n.381 del 1991, la cooperativa potrà:

a1. Organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati - centri e strutture residenziali e semiresidenziali per l'assistenza qualificata a soggetti in condizioni di svantaggio sociale, psichico, fisico, economico e culturale quali, a titolo esemplificativo: case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura; case di riposo; case protette e case residenze per l'assistenza e il ricovero di persone autosufficienti e non; centri diurni di accoglienza e socializzazione; centri socio riabilitativi residenziali e diurni; centri terapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psicomotricità; laboratori dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato finalizzati al recupero sociale e lavorativo di disabili, minori, tossicodipendenti e soggetti comunque bisognosi; ambulatori e poliambulatori; laboratori per cure mediche e fisiche, analisi mediche, ricerche cliniche ed esami radiologici, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, provvedendo inoltre a tutte le necessarie attività di manutenzione, pulizia e sanificazione delle strutture ove la cooperativa svolge la propria attività.

a2. Organizzare e gestire - in proprio o per conto di enti pubblici e privati – servizi di assistenza qualificata e riabilitazione a favore di anziani, minori, disabili, malati, tossicodipendenti e persone comunque bisognose, sia a domicilio, sia nelle strutture residenziali, semiresidenziali, case protette e case residenze, ospedali, case di cura e luoghi di soggiorno sociale e di villeggiatura ove fossero ospitati

a3. Organizzare e gestire – in proprio o per conto di enti pubblici e privati – servizi di cura e assistenza domiciliare a favore di handicappati, tossicodipendenti, anziani, minori, disabili, malati e persone comunque bisognose, finalizzati in particolare al recupero dell'autonomia funzionale e alla socializzazione entro l'ambito domestico e fami-

gliare di origine, ivi compresi i servizi di portierato sociale

a4. Organizzare e gestire, in proprio o per conto delle Istituzioni Pubbliche, servizi di trasporto e soccorso di persone inferme; servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario all'attività sanitaria

a5. Organizzare e gestire attività di natura educativa, ricreativa e di animazione rivolte in particolare a favore di minori, adolescenti, anziani, malati, disabili, tossicodipendenti e persone comunque bisognose di intervento sociale, allo scopo di favorire il miglioramento della qualità di vita e una corretta e completa integrazione sociale e culturale

a6. Organizzare e gestire –in proprio o per conto di enti pubblici e privati – servizi educativi per l'infanzia

a7. Organizzare e gestire corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni

a8. Prestare a terzi servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; progettare, organizzare e gestire attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere

a9. Ideare, organizzare e gestire asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico, sia extrascolastico

a10. Ideare, organizzare e gestire centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno

a11. Gestire servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati

a12. Organizzare, coordinare, gestire e promuovere attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti e di insegnamento della lingua italiana come L2 (lingua seconda)

a13. Gestire strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, persone vittime di tratta, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera

a14. Organizzare e gestire attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo

a15. Organizzare e gestire attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di

discriminazione, attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere

a16. Promuovere e gestire attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio

a17. Organizzare, progettare e gestire attività di informazione, orientamento, assistenza e consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e sex worker e soggetti in difficoltà; progettare, organizzare e gestire attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali

a18. Organizzare e gestire attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale

a19. Elaborare e realizzare progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale

a20. Produrre e diffondere, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, materiale informativo e documentario

a21. Ideare e gestire progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria

a22. Partecipare, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale.

Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art. 1, lett. b) della legge n.381 del 1991, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente sezione del presente articolo comprendente i punti da 1 a 22, come sopra declinato, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati:

1b. Effettuare edizioni di software sia in locale che on-line, compresa la realizzazione di giochi per computer. Produrre software anche non connesso all'edizione, a carattere personalizzato e secondo le esigenze del cliente. Gestire strutture informatizzate, compresi totem ed altre attrezzature ad uso commerciale ed industriale. Offrire servizi legati alle tecnologie dell'informatica, dell'informazione ed ogni altro servizio collegato, quali l'elaborazione dei dati, la scansione dei documenti, l'organizzazione delle informazioni, la gestione dell'attività di hosting con i servizi connessi, lo sviluppo di portali Web e ogni altra attività di servizio IT.

2b. Realizzare attività di supporto alle imprese, svolgendo anche funzioni d'ufficio, servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività specializzate connesse alle funzioni di segreteria anche avanzata. Gestione di call center con l'utilizzo e lo sviluppo del software e delle attrezzature connesse. Organizzazione fiere e convegni, con gestione completa o a supporto di terzi. Offrire attività di imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, oltre ad ogni altro servizio di interesse del-

le imprese.

3b. Gestire attività editoriali, pubblicando libri, periodici, sia su supporto cartaceo che informatico.

4b. Effettuare attività di magazzino, custodia e deposito per conto terzi, comprese altre attività supporto connesse ai trasporti. Gestire servizi postali ed attività di corriere, senza l'obbligo di servizio universale.

5b. Gestione di officine per l'esecuzione e la produzione di assemblaggi meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici, compresa la riparazione dei medesimi per conto proprio e/o terzi, nonché l'esecuzione di attività di imballaggio e confezionamento.

6b. Progettazione, organizzazione e gestione di attività di natura artigianale quali, ad esempio, laboratori per la lavorazione di prodotti in legno o altri materiali, con conseguente commercializzazione e vendita.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, anche con la qualifica di impresa sociale in imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, oltre che di altre cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI E VOLONTARI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque ed in generale, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali tutti e come più sopra declinati. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4, L. 381/1991 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. Possono, essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito con delibera assembleare;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e delle specifiche competenze possedute;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del pre-

sente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio lavoratore avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organismo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organismo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Art. 8

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla cooperativa.

Di conseguenza, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici declinati nello statuto della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- diritto di partecipare alle assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto esclusivamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;
- erogazione del ristorno, previsto dall'articolo 27 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa;

- esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva;
- inquadramento contrattuale e lavorativo in linea con quanto previsto per i soci lavoratori ordinari

Al termine di un periodo di tre anni il nuovo socio lavoratore, ricorrendo i presupposti di buon esito, è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri più sopra illustrati inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall' articolo 13.

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrale di cui al successivo art. 43 del presente statuto.

Art. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci lavoratori sono obbligati:

1. al versamento della quota sociale sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera dell'organo amministrativo in sede di ammissione; il versamento può avvenire anche a rate, ma almeno il 5% deve essere versato all'atto dell'ammissione e la restante parte secondo quanto stabilito dalla delibera di ammissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a. punto 5

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organismo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli 4 e 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
 5. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 6. si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 8. senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
 10. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 11. che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla cooperativa;
 12. che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
 13. che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale arrechi danni, anche solo reputazionali, ed anche solo potenziali, alla cooperativa;

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministra-

tivo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione attivando la clausola di cui al successivo art. 45 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione dell'organo di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente statuto.

Art. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale versata aumentata dalle quote ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni dell'organo amministrativo, al conto economico.

Art. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D.lgs 112/2017.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. trans.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario,
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Art. 20

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa come consentito dall'art.11 comma 3-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014, soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

ART. 21

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di €. 500,00.

ART. 22

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 23

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come definito dal regolamento che disciplina i rapporti con i soci sovventori, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad esprimere esclusivamente i voti spettanti in quanto socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo.

ART. 25

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art.22, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori e che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV del presente statuto;
- c) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di €. 500,00, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 del presente statuto;
- e) dalla riserva divisibile formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del codice civile.

Art. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del

bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le eventuali diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall' organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del codice civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote sociali sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'artt.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti;

2) ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentato fino a 2 (due) punti;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI **GOVERNO DELLA SOCIETA'**

ART. 29 **ORGANI SOCIALI**

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 30 **DECISIONI DEI SOCI**

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'artt. 2479-bis del codice civile.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché su altre materie previste dalla legge:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- 3) nomina dell'organo amministrativo, determinazione del periodo di durata del mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 36 del presente statuto; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo amministrativo;
- 4) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo di cui all'art.2477 del codice civile, determinandone i compensi spettanti; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;
- 6) procede all'approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del codice civile;
- 7) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari e alla costituzione dei fondi previsti dal Titolo IV del presente statuto.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

È riservata, altresì, all'assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

ART. 31

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio lavoratore o sovventore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 32

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Se l'organo amministrativo e di controllo non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di

un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio lavoratore, sovventore o appartenente alla categoria speciale mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può avere più di 1 (una) deleghe. I componenti l'organo amministrativo non possono ricevere deleghe.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o dal segretario nominati con la maggioranza dei voti dei presenti o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 35

NOMINA, DURATA, POTERI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci i quali eleggono un Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci lavoratori.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compen-

so dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di Legge e del presente statuto.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 36 COMPOSIZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri.

L'organo amministrativo elegge nel suo seno il presidente ed il vice Presidente.

L'organo amministrativo si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o consigliere presente più anziano in età.

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, l'organo di controllo ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli altri amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo.

In caso di nomina di amministratore unico, al medesimo si applicano le norme previste nel presente statuto, in quanto compatibili.

ART. 37 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione l'organo amministrativo provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci,

quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 38

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Al presidente dell'organo di amministrativo spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Il presidente, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, o, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 39

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

I soci lavoratori, decidendo ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di controllo definendone poteri e competenze.

Art. 40

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

Art. 41

COMPETENZA E RIUNIONI

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze dell'Organo amministrativo e alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente dell'Organo amministrativo, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'Organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i cri-

teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 42

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'artt. 2477 del codice civile.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 43

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 44

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli art. 38 e seguenti del D.Lgs n. 5 del 2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna da numero tre arbitri nominati dal comitato tecnico della Camera Arbitrale.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa. La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 46

DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 28 e 44 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci sovventori e dei soci lavoratori, all'indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi speciali sulla cooperazione, nonché quelle delle imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112 del 2017.

F.to Pagani Marco Alessandro TESTE

F.to Fantuzzi Maurizio TESTE

F.to Chiara Branchini Notaio (impronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art.22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89).

Certifico io sottoscritto, dott.ssa Chiara Branchini, Notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, d. lgs.7 marzo 2005, n. 82, "I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale".

In Bologna e nel mio studio in via Loderingo degli Andalò n. 1, addì ventiquattro ottobre duemiladiciannove.

F.to Chiara Branchini Notaio